

COMUNE DI ARCONATE
INFORMAZIONE AI CITTADINI
TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI
TASI
ANNO 2017

Le aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 30.01.2017 e precisamente:

- 2,00 per mille per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2,20 per mille per i beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011.

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione sul sito www.comune.arconate.mi.it.

SOGGETTI D'IMPOSTA

Il tributo sui servizi indivisibili - TASI deve essere pagato da qualsiasi soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari nel territorio di Arconate, appartenenti alle categorie sotto riportate.

ALIQUOTE

Le aliquote per il pagamento della TASI sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 30.01.2017 e precisamente:

- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,20 per mille
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L., n. 201 del 6 dicembre 2011 1,00 per mille

Il pagamento della rata in acconto del tributo TASI è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote sopra riportate.

SONO ESENTATE DAL PAGAMENTO DELLA TASI LE ABITAZIONI PRINCIPALI, CON CATEGORIA CATASTALE DA A/2 AD A/7 COMPRESA DI UNA PERTINENZA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/6, C/2 E C/7.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per l'applicazione della TASI è la medesima prevista per l'IMU, così come previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55

Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO: entro il 16 giugno

pari al 50% dell'imposta calcolata in base alla aliquote dell'anno precedente

SALDO: entro il 16 dicembre

ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato

Non si deve procedere al versamento per somme inferiori a euro 12 per l'intero anno d'imposta.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI è in autoliquidazione ed è effettuabile tramite modello F24 normale o semplificato.

I codici tributo per il versamento dell'imposta sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice TASI
Altri fabbricati	3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Abitazione principale e relative pertinenze	3958

Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è

pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il tasso del 0,2% annuo.

- Se il versamento viene effettuato dal sedicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/20 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 0,2% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,66% (1/18 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 0,2% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 0,2% annuo.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento della TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi negli giorni ed orari sopra indicati, oppure telefonare ai seguenti numeri 0331-460461 opzione 6 o scrivere agli indirizzi e-mail:

tributi@arconate.org

ragioneria@arconate.org

economato@arconate.org